



CONFCOOPERATIVE

Emilia Romagna

Via Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna - Tel. 051375210 - Fax 051371569

Bologna, 22 luglio 2014

Prot. n. 351/2014

Spett.le

Direzione territoriale del lavoro di Bologna

Via Masini, 12/14

40126 Bologna

Oggetto: deposito accordo ai sensi del Dpcm 22-1-2013 e del Dpcm 19-2-2014

*Ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 22-1-2013, in nome e per conto delle associazioni firmatarie si deposita l'accordo regionale del 26-6-2014 per la detassazione dei compensi corrisposti ai lavoratori del settore della pesca*

*Nello stesso contratto è contenuta la certificazione di conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.*

*Si precisa che il predetto contratto è composto di n. 9 articoli per complessive n. 2 pagine.*

*Distinti saluti.*

p. Servizio sindacale

Alessandro Monzani

## VERBALE DI ACCORDO

Bologna, 26/6/2014

Tra Federcoopesca, Legapesca, AGCI-AGRITAL regionali dell'Emilia Romagna, rappresentati rispettivamente dai Sigg. Vadis Paesanti e Alessandro Monzani, Sergio Caselli, Patrizia Masetti

e

FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL regionali dell'Emilia Romagna rappresentati rispettivamente da Marco Rinaldi, Davide Bergonzini, Sergio Modanesi

premesso

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che prevede, tra l'altro, un importo massimo detassabile di € 3.000 per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013 hanno avuto un reddito imponibile fino a 40.000 euro;
- che sono state emanate la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- che AGCI, Confcooperative e Legacoop nazionali hanno sottoscritto a livello nazionale con Cgil, Cisl e Uil l'accordo 22 maggio 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. Fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 18-9-2013 in materia di rappresentanza e regole contrattuali, anche con riferimento alle procedure previste alla lettera C punti da 3 a 5 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014 le cooperative del settore pesca aderenti a AGCI, Confcooperative e Legacoop dell'Emilia-Romagna e le imprese associate alle stesse cooperative, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014 con le modalità e alle condizioni previste dal presente accordo.

2. Le imprese di cui al punto 1, nel rispetto delle norme di legge, potranno rimodulare gli orari di pesca in base alle condizioni climatiche e a ogni altro parametro utile a incrementare qualitativamente e quantitativamente il pescato delle singole barche.

A fronte della possibile adozione di tali modifiche organizzative, è detassabile la quota parte delle retribuzione riferite alle ore di lavoro notturno che, come previsto dall'attuale normativa, è quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

Da un conteggio medio risultano le seguenti incidenze di lavoro notturno:

- pesca a strascico - 40%
- pesca volante - 20%
- allevamento di cozze-mitili - 14%

3. Le imprese di cui al punto 1 potranno svolgere l'attività di pesca nelle giornate festive nel rispetto delle disposizioni ministeriali e in base agli specifici accordi attuativi sottoscritti tra le parti a livello regionale.

Ritenendo tale modifica organizzativa utile per cogliere migliori opportunità, in particolare per quanto riguarda le condizioni climatiche, e potenzialmente aumentare il pescato, si conviene di detassare l'indennità per il lavoro prestato nelle festività.

4. Col presente accordo, ferme restando le norme contrattuali in materia, vengono recepiti gli usi e le consuetudini locali relativi alla determinazione e ripartizione della retribuzione alla parte.



Ritenendo che tali modalità siano funzionali a garantire l'equilibrio economico delle imprese di pesca, si conviene di ritenere detassabile la quota di retribuzione alla parte eccedente il minimo monetario garantito essendo questa anche il risultato economico delle modifiche organizzative di cui al punto 2.

5. In considerazione della forte mobilità dei lavoratori e della frammentazione dei rapporti di lavoro, si conviene che il beneficio della detassazione sarà riconosciuto ai singoli lavoratori attraverso l'indicazione del Cud della parte di retribuzione detassabile e che sarà cura di ogni lavoratore valutare l'opportunità di fruire di tale agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

6. Il presente accordo ha validità a decorrere dall'1-6-2014.

7. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

8. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto 22-1-2013 e dell'articolo 1 comma 4 del decreto 19-2-1014, le sottoscritte associazioni dichiarano che il presente accordo è conforme alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014.


9. Il deposito del presente accordo sarà effettuato da Confcooperative Emilia-Romagna alla Direzione territoriale del lavoro di Bologna così come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.


AGCI-AGRITAL Emilia Romagna




Federcoopescap Emilia Romagna




Legapescap Emilia Romagna




FLAI-CGIL Emilia Romagna



FAI-CISL Emilia Romagna



UILA-UIL Emilia Romagna



N. Raccomandata

14601819217-8



Posteitaliane

EP1819/EP1825 - Mod. 22 P - MOD. 040005 (ex. 01005) - SL [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DIR. TERRIT. DEL LAVORO BOLOGNA		
	DESTINATARIO MASINI 1246		
	VIA/PIAZZA 10128	COMUNE BOLOGNA	PROV. N° CIV. 113
MITTENTE	CONF.COOPERATIVE EMILIA ROMAGNA		
	MITTENTE CALZONI 113		
	VIA/PIAZZA 10010	COMUNE BOLOGNA	PROV. N° CIV. 113
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrasegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Fraz. 11172

Sez. 9

Operaz. 0004

Causale: 4

23/07/2014 09:05

Raso gr. 120

Tariffa: 4,30

4,30 678,8 4,30

Serv. Agg.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE